



Parco Regionale delle Groane

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – PROVINCIA DI COMO

Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, entro il perimetro dell'area protetta, è l'Ente competente ai sensi della L.R. 31/2008. In caso sia necessario intervenire su alberi, piante o boschi risulta fondamentale stabilire primariamente la responsabilità diretta, rivolgendosi al proprio Comune per le verifiche di competenza.

L'ENTE PARCO INTERVIENE SOLO SULLE AREE DI PROPRIETÀ O GESTITE IN CONVENZIONE.

- In caso di pericolo imminente per grossi rami o alberi che minacciano l'incolumità pubblica o beni e strutture private per cui è necessaria la rapida messa in sicurezza è necessario contattare il **112 (NUE)** indicando con precisione località e i motivi inderogabili per l'intervento immediato.

Pertanto nel caso sia necessario intervenire su alberi, piante o boschi si invitano gli interessati ad adottare le seguenti procedure **PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL' ENTE PARCO:**

- **Sono permessi tutto l'anno** i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, per motivi fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità lungo la pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

IL TAGLIO DEI BOSCHI può essere effettuato durante la stagione silvana, nel periodo compreso

tra il 15 OTTOBRE e il 31 MARZO di ogni anno

In caso di taglio di alberi nei boschi, **oggetto di ordinanze**, queste devono essere sempre accompagnate dalla presentazione, a cura del proprietario del bosco o dell'esecutore del taglio o di altro soggetto delegato, della SCIA (ex denuncia di taglio boschivo all'art. 9 del R.R 5/2007).

- **Prima di avviare i lavori è necessario** presentare istanza attraverso **PROCEDURA INFORMATIZZATA**, presso gli uffici dell'Ente Parco tramite il servizio di sportello taglio dedicato, oppure presso uno dei soggetti abilitati alla compilazione della stessa. **L'istanza Mod. B1 (modulo dati per inserimento nel SITaB per denuncia di taglio) va trasmessa all'Ente Parco**, unitamente alla documentazione comprovante la situazione per la quale viene richiesta.

NON SONO PIÙ ACCETTATE LE DENUNCE PRESENTATE SUI MODELLI CARTACEI

- **In caso di taglio di piante al di fuori del bosco**, in filare, in fasce alberate, nelle siepi, in gruppi di alberi isolati, in particolare appartenenti ad "Architetture vegetali censite" (Parchi e giardini storici, roccoli, viali alberati, ecc.) è necessario presentare l'istanza **Mod. B2 (taglio filari, fasce arborate o alberi isolati) va presentata presso lo sportello taglio boschi dell'Ente Parco tramite il servizio di sportello dedicato.**

L'attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni nonché la repressione sono esercitate dai Carabinieri Forestali, dagli operatori di Polizia Locale nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Si ricorda che anche queste ultime sono pubblici ufficiali agli effetti della L.R 9/2005 ss.mm.ii;

Agg. 09/09/2021